

Tribunale di Reggio Calabria

Prima Sezione Civile – Ufficio Fallimenti

Giudice Delegato: Dott. Stefano Cantone

PROCEDIMENTO DI ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Debitori: [REDACTED]

PROC: n.2/2022

Gestore della crisi: Dott. Antonino Spano'

COMUNICAZIONE AI CREDITORI - AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 3/2012 DELL'UDIENZA DI VERIFICA DELLA PROPOSTA

Il Sottoscritto Antonino Spano' - Dottore Commercialista, nella qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento nella procedura promossa dai Sig.ri [REDACTED], domiciliato presso il proprio studio in Reggio Calabria alla via Demetrio Tripepi, 92, recapito telefonico 3519451627, fax: 0965/1811413, pec: nino.spano@legalmail.it, email: nino.spanorc@gmail.co

PREMESSO

- che i signori [REDACTED], - rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Melchionna, con studio in Roma (RM) in via Lungotevere Flaminio; - in data 29/04/2022 ha depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria – sezione fallimentare - la compiegata proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento con l'ausilio dell'OCC in intestazione menzionato e corredata dalla documentazione prescritta dalla Legge;

- e che in data 30/05/2022 il Giudice Delegato – dott. Stefano Cantone– ha emesso l'allegato Decreto di ammissione alla procedura, disponendo fra l'altro, che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi, disponendo comunicazione dell'udienza di voto della proposta di accordo di composizione della crisi del sig.

[REDACTED]

- disponendo comunicazione dell'udienza di voto della proposta di accordo di composizione della crisi acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore

COMUNICA

Che l'udienza per la verifica della proposta e la disamina delle espressioni di voto è fissata per il giorno 20 Settembre 2022, alle ore 9.00, innanzi al Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Calabria dott. Stefano Cantone;

- che le espressioni di consenso o di dissenso alla proposta devono pervenire al sottoscritto Gestore della Crisi – dott. Antonino Spano' al proprio indirizzo pec: nino.spano@legalmail.it, fax: 0965/1811413 ovvero a mezzo telegramma o lettera raccomandata all'indirizzo: via Demetrio Tripepi, 92 – cap 89125 Reggio Calabria, entro e non oltre la mezzanotte del giorno lunedì 11 luglio;

- che la mancata o tardiva espressione del voto si intende come consenso alla proposta ai sensi dell'art. 11, primo comma, della Legge 3/2012;

- che i creditori muniti di pegno, privilegio o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione;

- che non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, della Legge 3/2012;

-che entro la stessa anzidetta data (11 Luglio 2022) è quanto mai opportuno che i creditori facciano pervenire a questo Gestore la motivata e documentata precisazione del proprio credito qualora di importo e/o natura diversi rispetto a quelli esposti nell'attestazione di questo Organismo , atteso che a norma dell'art. 12, comma 2, della Legge 3/2012: "L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.”;

- che ogni interessato ha facoltà di chiedere ogni altra informazione o documentazione direttamente al Gestore della crisi;

- che l'accordo si intende raggiunto se almeno il sessanta per cento dei crediti ha votato favorevolmente sia espressamente che tacitamente;

- si allegano

1) relazione del Gestore depositata in data 29.04.2022;

3) elenco dei creditori

4) decreto del Giudice delegato fissazione data udienza voto (che si allega in calce) e che cita testualmente quanto segue:

Il Giudice, in persona della dott. Stefano Cantone,

-rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2022, [REDACTED]

hanno chiesto la fissazione dell'udienza ex art. 10 della legge 27.01.2012 n. 3 per l'omologa dell'accordo di composizione della crisi redatto dall' "Organismo di composizione della crisi" nella persona del dott. Spanò Antonino;

- ritenuto che la proposta di accordo soddisfa dunque i requisiti di cui all'art. 7, 8 e 9 della l. 3/2012;*
- considerato che il sopra citato articolo dispone che il giudice fissa immediatamente con decreto l'udienza per l'omologa del piano "se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9" della medesima legge;*
- rilevato, quanto alla sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7 della l. 3/2012 che il "Gestore della Crisi" ha attestato che i ricorrenti versano in stato di sovraindebitamento, che non sono soggetti a procedure concorsuali di cui alla l.f.;*
- osservato, quanto all'art. 8 l. 3/2012, che il piano di cui si chiede l'omologazione non prevede apporto di finanza esterna in garanzia.*

preso atto che, in particolare, il piano, formulato dal nominato professionista e costituente parte integrante del ricorso prevede, in ossequio all'art. 9, comma 2, della succitata legge:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni;*
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;*
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;*

- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta;

P.Q.M.

Fissa l'udienza alla data **del 20 settembre 2022 ore 09.00** per la comparizione dei ricorrenti e dei creditori, disponendo che la proposta di accordo ed il presente decreto siano comunicati - a cura dell'Organismo di composizione della crisi - almeno 30 giorni

prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1, l. 3/2012 a tutti i creditori della proposta

e pubblicizzati sul sito del Tribunale; con l'avviso ai creditori che potranno farlo

pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1 e che,

in mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

Dispone che sino al momento della definitività del provvedimento di omologazione non siano iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvo quanto prevede la legge per i titolari di diritti impignorabili;

Avvisa che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto e che ai sensi del comma quarto dell'art. 10

l. 3/2012 le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano; Manda alla cancelleria per

le comunicazioni di rito.

Letto, firmato e sottoscritto

Reggio Calabria, 03.06.2022

Il Gestore della crisi
Dott. Antonino Spano'

Antonino Spano'
Dottore Commercialista
Revisore Contabile